

Francesca Macino

**Prime osservazioni sui significati di *veritas*.
Dai testi giustinianeî alla *Magna glossa***

*A first survey on the meanings of veritas.
From the Justinian's Corpus to the Magna glossa*

ABSTRACT: The concept of truth is one of the most controversial of all times. The word *veritas* in the Western legal tradition has significantly shifted meaning along the ages; this paper offers a survey on how the various meanings of *veritas* in Justinian's *Corpus iuris* have been received and interpreted in the 12th century *Magna glossa*.

KEYWORDS: evolution in the meaning of truth; truth in Roman law; 12th century legal science

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. *Veritas*, *Corpus iuris* e interpretazioni della glossa ordinaria – 3. *Veritas* e documento scritto

Premessa

Si anticipano qui alcuni dei primi risultati di una ricerca più ampia sul significato del termine e del concetto di *veritas* nei testi giuridici fra il medioevo e l'età moderna, nonché sulle diverse gradazioni in cui la tensione verso la verità si è presentata nel corso di tale lungo periodo.

Il tema del rapporto fra diritto e verità è classico negli studi giusfilosofici¹, ed è influenzato dalle diverse interpretazioni relative a una delle questioni più importanti nel pensiero di tutti i tempi, ossia il concetto stesso e la definizione di verità. Dopo il reciso rifiuto postmoderno della nozione di verità, e soprattutto dell'idea antica che essa fosse rispecchiamento e corrispondenza all'ordine oggettivo degli accadimenti, in tempi più recenti si è assistito a una certa rivalutazione della cosiddetta concezione realista da parte di diversi filosofi ed epistemologi².

Tale concezione si adatta con particolare agio al tema della verità nell'ambito processuale, mentre diversa è la questione della verità del diritto nel suo aspetto normativo, ossia se le proposizioni della norma siano apofantiche, cioè suscettibili di predicazione in termini di verità³. Se la filosofia giuridica contemporanea, sulla scorta delle posizioni di Hans Kelsen⁴, tende a escludere l'apofanticità delle norme in quanto prescrizioni e non descrizioni, deve essere sottolineato che si tratta di uno dei punti di maggior distanza dal pensiero giuridico premoderno e in particolare da quello medievale, permeato di religiosità e confortato dalla convinzione che

¹ Per citare solo alcuni dei pilastri della moderna filosofia del diritto, hanno scritto sul tema G. Capograssi, *Giudizio, processo, scienza, verità* (1950), ora in Id., *Opere*, V, Milano 1959, pp. 51-76; E.G. Opocher, *Il diritto senza verità*, in *Studi giuridici in onore di Francesco Carnelutti*, I, Padova 1950, pp. 177-191; G. Del Vecchio, *La verità nella morale e nel diritto*, Roma 1952.

² Sulla negazione del concetto di verità nella storia della filosofia cfr. F. D'Agostini, *Disavventure della verità*, Torino 2002; sulla recente rivalutazione del concetto nell'ambito filosofico ed epistemologico e sui suoi riflessi sulla scienza giuridica soprattutto processualistica, cfr. M. Taruffo, *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*, Roma-Bari 2009, pp. 74-81.

³ Cfr. A. Pintore, *Il diritto senza verità*, Torino 1996, p. 1 e *passim*, lavoro di impianto analitico e dedicato specificamente alla discussione dei diversi modi in cui il rapporto fra diritto e verità viene presentato e declinato nel pensiero contemporaneo.

⁴ Per esempio in *Allgemeine Theorie der Normen*, Wien 1979, p. 139. Per le posizioni contemporanee, fra gli altri cfr. U. Scarpelli, *Etica, linguaggio e ragione*, in Id., *Letica senza verità*, Bologna 1982, pp. 49-72, in part. p. 70, e N. Irti, *Diritto senza verità*, Roma-Bari 2011, in part. pp. 5-12.

la legge umana sia capace di conformarsi alla verità divina⁵.

I diversi atteggiamenti di tale rapporto possono essere studiati anche in prospettiva storica: l'obiettivo del lavoro da cui si traggono queste prime osservazioni è quello di affrontare il problema semantico e concettuale della definizione di verità⁶ raccogliendo una serie di riflessioni intorno ad alcuni momenti della storia del diritto in cui ha più operato il richiamo alla *veritas*, intesa principalmente come sostanza delle cose e dei fatti spesso in concorrenza e opposizione alle forme e ai formalismi tipici del diritto, e ponendo come base dell'indagine una ricognizione degli usi linguistici effettivi nelle varie epoche e nei diversi settori dell'attività giuridica.

2. *Veritas, Corpus iuris e interpretazioni della glossa ordinaria*

Come primo passo per comprendere i significati attribuiti alla parola *veritas* nel pensiero dei giuristi medievali, è dunque utile una panoramica delle attestazioni della parola stessa all'interno dei testi giustiniani – che costituivano per quei giuristi un fondamentale materiale di lavoro e riflessione⁷ – affiancata da un esame della loro esegesi, per adesso limitato alle sole interpretazioni puntuali di quelle attestazioni fornite dall'apparato ordinario che accompagnava quei testi. La *Magna glossa* può infatti essere considerata, insieme al *Corpus*, come base testuale di partenza in quanto principale distillato della scienza giuridica dei glossatori, e in questo senso

⁵ Cfr. M. Caravale, *La legge e la tradizione. Glossatori civilisti e decretisti sul rapporto tra legge antica e legge nuova: qualche nota*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», n.s., IX (2018), pp. 37-116, e soprattutto le pp. 91-92, 96-97 e 106-107 per l'uso del termine *veritas* in Graziano e nei glossatori canonisti, in nesso con *ratio* a indicare gli elementi costitutivi della *lex: veritas e ratio* «segnavano con ogni evidenza la legge divina e quella naturale e, di conseguenza, dovevano essere presenti anche nella legge umana» (p. 106).

⁶ La questione della verità può essere infatti scomposta in problemi diversi, che partono da differenti punti di vista: quello semantico appunto, che si occupa principalmente di definire la nozione di verità; quello epistemologico, relativo a fonti e criteri di conoscenza della verità; infine quello ontologico o metafisico, impegnato a indagare in che cosa consista la verità: cfr. A. Pintore, *Il diritto senza verità*, cit., pp. 34-37.

⁷ Cfr. le osservazioni di U. Petronio, *Stipulazione e documentazione dei contratti in età comunale*, in *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*. Atti del convegno della Società Ligure di Storia Patria e dell'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti, Genova, 8-11 novembre 1988, Genova 1989, p. 59, e in generale tutto il saggio per spunti utili al tema, soprattutto per l'età dei glossatori. È forse superfluo precisare che la presente analisi ha come oggetto i testi latini della compilazione e la versione latina delle Novelle, le sole parti studiate dai giuristi del medioevo occidentale.

può aiutare a enucleare le grandi linee dell'eredità romana nel diritto intermedio in tema di significati di *veritas*.

In via preliminare, è opportuno esplicitare un punto di metodo. Com'è noto, la raccolta giustiniana costituisce la selezione e il compendio di secoli di norme e giurisprudenza romane; la stratificazione storica di tale materiale comporta naturalmente la compresenza, oltre che di termini, anche di concetti che nel corso della lunga esperienza giuridica romana hanno assunto significati diversi e sono stati usati in differenti accezioni⁸: per ricordare gli esempi più macroscopici, basti pensare soltanto all'evoluzione in senso assolutistico della concezione del potere imperiale o a quanto la mentalità e il mondo culturale tardoantico siano stati nutriti dell'opera e del pensiero degli autori cristiani, primo fra tutti Agostino. Nell'età del diritto comune, tuttavia, manca una prospettiva storica nello studio dei testi confluiti nel *Corpus*, che in questa ricerca si tenterà dunque di considerare come la base unitaria e omogenea da cui si sviluppa l'esegesi medievale.

Colpisce poi quanto poco delle riflessioni sull'idea di verità compiute nella vasta opera dei glossatori⁹ sia confluito nella glossa ordinaria: l'esiguità dei casi in cui in essa sono state inserite interpretazioni specifiche delle occorrenze di *veritas* nei testi giustiniani sembrerebbe suggerire che, almeno per l'apparato di base, la definizione e l'analisi di questo complesso concetto 'paragiuridico' siano state lasciate ai margini, e sia stato privilegiato piuttosto l'approfondimento di termini, figure e istituti stimati più immediatamente utili per l'applicazione nella coeva attività giuridica ed economica.

⁸ Per un inquadramento generale del tema della *veritas* nelle diverse fasi del diritto romano, basti per ora il rimando a T. Giaro, *Römische Rechtswahrheiten. Ein Gedankenexperiment*, Frankfurt am Main 2007, che ricostruisce il concetto di «vero» nella giurisprudenza romana partendo dalla questione dell'applicabilità delle categorie di vero e falso a regole e interpretazioni giuridiche, e all'importante volume miscelaneo C. Cascione - C. Masi Doria (curr.), *Quid est veritas? Un seminario su verità e forme giuridiche*, Napoli 2013, all'interno del quale cfr. in particolare C. Masi Doria, *Linee per una storia della 'veritas' nell'esperienza giuridica romana*. I. *Dalle basi culturali al diritto classico*, pp. 1-64, e C. Cascione, *Linee per una storia della 'veritas' nell'esperienza giuridica romana*. II. *Diritto tardoantico*, pp. 65-167 (i due saggi si trovano anche in edizione separata: *Veritas e ius. Per una storia della verità giuridica*, Napoli 2013), per l'evoluzione semantica di *veritas* nei testi giuridici romani, dalla concezione di una verità 'relativa' e argomentativa nel periodo classico a quella di una verità assoluta e oggettiva nel diritto postclassico e giustiniano, e per un'introduzione alla complessa questione dell'influsso del cristianesimo su tale evoluzione. Soprattutto il ricco contributo di Cosimo Cascione, che esamina il concetto di verità nel diritto tardoantico, costituisce un riferimento imprescindibile per le presenti osservazioni.

⁹ Per un saggio della complessità teorica di tale questione nel pensiero dei glossatori, cfr. per esempio U. Petronio, *Stipulazione e documentazione*, cit., pp. 64-69, relativamente al problema della *veritas* e della *fides* in materia di documentazione dei contratti.

Le attestazioni di *veritas* nella compilazione giustiniana, peraltro, sono già poco numerose. Il primo dato che risalta, infatti, è la relativa infrequenza con cui si incontra il termine: poco più di un centinaio di volte nei dodici libri del Codice, poco più di cinquanta nel voluminoso Digesto, una quarantina nelle Novelle e solo tre volte nelle Istituzioni¹⁰.

Va evidenziato che all'interno della compilazione sono rappresentati diversi 'sottogeneri' testuali: negli *iura* tendono a prevalere i significati più tecnici in senso giuridico di *veritas*, mentre nelle *leges* si trovano parecchie accezioni idealizzanti o filosofeggianti, spesso colorite in senso cristiano. Questo aspetto dipende in parte dal lavoro dei compilatori e in parte dalla circostanza che soltanto le costituzioni di Giustiniano, sia quelle proemiali delle diverse parti del *Corpus* sia quelle nella versione dell'*Authenticum*, si leggono in forma non compendiate, mantenendo quindi anche le parti non dispositive del testo, come arenghe e narrazioni: queste, caratterizzate per loro natura da una maggiore elaborazione retorica e stilistica, riflettono il complesso di valori e la visione del mondo dell'ambiente storico, politico, culturale da cui promanano¹¹, e in questo caso risentono dell'influenza del pensiero cristiano, tendendo di conseguenza a caricare la parola *veritas* anche di ulteriori significati e valori trascendenti. Inoltre, la stessa natura testuale

¹⁰ Codice: 1.3.28.5, 1.11.2, 1.17.2.10, 1.17.2.12(13), 1.18.5, 1.22.2, 1.22.4, 1.23.7, 1.27.1.16, 1.28.5, 1.40.5, 2.1.2, 2.3.17, 2.4.19, 2.5.1, 2.9.2, 2.33.1, 2.38.1, 2.53.2, 2.55.4.1, 2.55.4.3, 2.58.1.1, 3.1.14 *pr.*, 3.8.2, 3.10.3, 3.39.3 *pr.*, 3.42.1, 4.19.13, 4.19.24, 4.20.5, 4.20.18 *pr.*, 4.21.17, 4.21.10, 4.21.11, 4.21.13, 4.22.1, 4.22.2, 4.29.17, 4.30.1, 4.31.6, 4.38.10, 4.49.8 *pr.*, 4.50.5, 4.55.4.1, 4.65.10, 4.66.3.2, 5.4.9, 5.4.13, 5.12.30 *pr.*, 5.17.8.6, 5.18.6.2, 5.29.5, 5.37.22.2, 5.51.1, 5.51.13 *pr.*, 5.53.2.1, 6.1.6 *pr.*, 6.23.4, 6.23.5, 6.30.22.10, 6.42.16.1, 6.42.23, 6.42.32.1-2, 6.44.2, 7.5.1, 7.14.7, 7.16.15, 7.16.27.1, 7.32.2, 7.45.13, 7.62.6.2, 7.62.39.2a, 7.63.4.1, 8.32.1, 8.32.2, 8.42.13, 8.42.18, 8.48.2, 8.53.10, 9.2.14, 9.9.10, 9.22.5, 9.22.21.1-2, 9.22.22 *pr.*, 9.41.1.1, 9.41.6, 9.41.8.1-2, 9.41.10, 9.41.12, 9.41.13, 11.6.2, 11.6.3.2, 12.35.17.1, 12.37.9 *pr.*-1. Novelle: 1.2.1, 3.3, 5.2.1, 7.3.1, 8 *pr. pr.*, 12.3 *pr.*, 15 *pr. pr.*, 17.5.1, 17.8 *pr.*-1, 22.6, 28 *pr.*, 44 *pr.*-1 *pr.*, 46.1, 47.2, 49.1 *pr.*, 49.3.1, 52.2, 53.3.2, 58, 60 *pr.*, 63.1, 72.3, 73. *pr. pr.*, 73.7.3, 74.2 *pr.*, 74.4 *pr.*, 78.4 *pr.*, 90.1.1, 97.2, 112.3.2, 117.11, 117.15 *pr.*, 119.3, 123.21.1, 126.2, 128.12. Istituzioni: 2.20.11, 3.6.9, 4.6.35. Digesto: 1.5.25, 1.6.10, 1.18.6.1, 2.7.5, 2.8.2.5, 2.11.10, 2.15.6, 3.5.44.2, 5.1.10, 10.2.36, 12.2.3.3, 18.1.7.1, 22.3.13, 22.3.25.3, 22.3.29.1, 22.4.5, 22.5.3.2, 22.5.7, 22.5.21.3, 25.2.29, 25.3.5.9, 25.6.1, 27.6.7.2, 28.2.23, 29.2.15, 29.2.30.4, 29.2.32.2, 29.3.1.1, 31.76.3, 35.2.42, 35.2.62, 37.10.3.5, 38.2.16.2, 39.3.6.8, 40.7.34.1, 44.1.11, 44.7.54, 45.1.120, 47.10.15.41, 48.4.7.3, 48.10.29, 48.18.1.23, 48.18.8, 48.18.9, 48.18.10.5-6, 48.18.18.3, 49.17.8, 50.1.6, 50.16.37, 50.17.136, 50.17.207. L'edizione usata per il testo del *Corpus* è quella canonica di Mommsen e Krüger, mentre per le glosse è Lugduni, apud Hugonem a Porta, 1560 per i primi nove libri del Codice e per i tre tomi del Digesto, e per il *Volumen* è Lugduni, apud Hugonem a Porta, 1558.

¹¹ Cfr. G. Nicolaj, *Lezioni di diplomatica generale*, I, *Istituzioni*, Roma 2007, pp. 98 e 100.

e funzionale degli *iura* implica l'uso di un linguaggio e di una terminologia spesso più marcatamente tecnici di quelli utilizzati per le leggi imperiali. Coerentemente con questo carattere, tipico del genere testuale, anche i giuristi successivi appuntano la propria esegesi – in primo luogo lessicale – primariamente e preferibilmente sul testo degli *iura*, e l'intervento della glossa sulle attestazioni di *veritas* all'interno del Digesto è di conseguenza meno esiguo di quanto si riscontri nelle *leges*. Del resto, la concezione di una verità assoluta e venata di senso religioso è un elemento costitutivo, quasi un assunto scontato, della mentalità dell'epoca dei glossatori, mentre i testi della giurisprudenza romana, più fedeli alla tradizione¹², offrono usi differenti della parola e quindi maggiori spunti interpretativi.

Dallo spoglio delle occorrenze di *veritas* nel *Corpus*¹³, emergono tre accezioni principali che conosceranno sviluppi significativi nelle epoche posteriori:

1) la prima lega il concetto di verità all'idea di corrispondenza alla realtà oggettiva, per lo più contrapposta ad apparenza o finzione, secondo la concezione realista e corrispondentista consacrata da Aristotele e tipica del pensiero premoderno: la realtà effettiva delle cose e dei fatti è intesa come situazione oggettiva o come dato dimostrabile;

2) la seconda accezione, di gran lunga la più rappresentata, può essere considerata tecnica del discorso giuridico, sempre latente in concomitanza con gli altri significati nella grande maggioranza delle occorrenze: si tratta infatti della *veritas* in senso processuale, come risultato di una *cognitio*, e

¹² Per la differenza strutturale nella concezione della verità sottesa rispettivamente ai testi dei *prudentes* e alle leggi imperiali, cfr. C. Cascione, *Linee per una storia della 'veritas'*, II, cit., pp. 66-69.

¹³ Ho limitato l'indagine alle occorrenze del nome astratto *veritas*, senza estendere la ricerca all'aggettivo *verus* e ai suoi derivati; un breve controllo effettuato sul testo delle *Novelle*, attraverso gli indici, conferma tuttavia i risultati dello spoglio delle attestazioni di *veritas* in termini di possibili significati, con una particolare accentuazione del senso di «reale, non fallace, effettivo», suscettibile di essere mostrato o dimostrato (p. es. Nov. 6.1.10, 115.3.15). Il significato di *verus* nel senso di «corrispondente alla realtà» è sottolineato per esempio da F. Gallo, *La verità: valore sotteso alla definizione celsina del diritto*, in A. Trisciunglio (cur.), *Valori e principi del diritto romano*. Atti della Giornata di studi per i 100 anni di Silvio Romano Maestro di Istituzioni (Torino, 12 ottobre 2007), Napoli 2009, anche in «Diritto@Storia», VII (2008), consultabile online all'indirizzo <http://www.dirittoestoria.it/7/Tradizione-Romana/Gallo-Verit-valore-definizione-celsina-diritto.htm>: «*verus* (= conforme o rispondente alla realtà), sicuramente presente nel linguaggio dei giuristi, tra i quali Ulpiano, e confermato, nel luogo in oggetto, dalla contrapposizione a *simulatus*» (nota 5 e testo relativo). Va peraltro notato che l'attenzione dei romanisti si è concentrata preferibilmente sull'aggettivo rispetto al nome astratto di *veritas*: cfr. per esempio anche T. Giaro, *Echtheitsindizien. Eine Fallstudie zu verus, verius, verissimus*, in «Orbis iuris Romani», I (1995), pp. 78-109; sul punto e sulla particolare accezione di *verus* nella giurisprudenza romana cfr. anche *infra*.

quindi verità accertata o da accertarsi nell'ambito del giudizio. Se si tiene conto del genere testuale, che è quello normativo, e della materia che ne costituisce il referente, ossia appunto quella giuridica, appare naturale che le attestazioni di *veritas* nei testi giustiniani esprimano quasi sempre questo significato e che la verità processuale continui a essere un tema centrale anche nei secoli successivi;

3) la terza individua nella verità il nucleo sostanziale o contenuto delle cose e dei fatti, in opposizione a o indipendentemente dalle forme in cui esso si trova espresso. Si tratta dell'accezione meno frequente e meno intuitiva, ma le sue occorrenze costituiscono attestazioni importanti di una storia semantica che acquisirà in seguito un notevole rilievo¹⁴.

Nella prima accezione individuata (realtà effettiva delle cose e dei fatti), la *veritas* è un dato oggettivo che non può essere eliminato o mutato¹⁵. Come tale, essa si trova contrapposta sia alla sfera della menzogna e in generale della simulazione (*mendacium, falsitas, machinatio, schema...*)¹⁶, sia, con minore acrimonia, alla sfera della finzione¹⁷, sia infine alla sfera della soggettività: si può sottolineare che, delle occorrenze di *veritas* in questo primo significato di corrispondenza alla realtà oggettiva, quelle relative all'antitesi con il mondo soggettivo dell'*animus* e dell'*opinio* appaiono stimolare una maggiore attenzione nella glossa rispetto alle altre¹⁸.

¹⁴ È superfluo puntualizzare che, ovviamente, in molti casi le sfumature di significato si sovrappongono, soprattutto per la *veritas* intesa come realtà effettiva delle cose e *veritas* da accertarsi in giudizio.

¹⁵ L'insistenza sul concetto che la verità non può essere mutata, colta e ripresa dalla scienza giuridica medievale (si ricordi solo Baldo, nel commento a D. 4.6.19: «*veritas facti non potest mutari*»), è in accordo con alcune posizioni della filosofia contemporanea: per esempio, secondo H. Arendt «we may call truth what we cannot change», in *Truth and Politics* (1968), ora in J. Medina - D. Wood (curr.), *Truth: Engagements Across Philosophical Traditions*, Oxford 2005, p. 313. Per la sfera più *stricto sensu* giuridica, cfr. anche M. Scarlata-Fazio, *Falsità e falso (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, XVI, Milano 1967, p. 504 e nt. 1.

¹⁶ Per esempio C. 4.22.2, 4.49.8 *pr.*, 7.16.15; Nov. 58, 73.7.3, 97.2; D. 44.7.54.

¹⁷ Per esempio D. 49.17.8: «*veritatem enim spectemus [...] non quod quis finxit*». La *fictio*, estremamente funzionale alla costruzione del diritto e all'esplicazione dell'attività giuridica, costituisce un ambito peculiare e meritevole di indagini autonome, cfr. l'ampia trattazione del tema in F. Todescan, *Diritto e realtà. Storia e teoria della fictio iuris*, Padova 1979, e per il diritto romano e intermedio Y. Thomas, *Fictio legis. L'empire de la fiction romaine et ses limites médiévales*, in «*Droits*», XXI (1995), pp. 17-63 (ed. separata Paris 2011), anche in traduzione italiana di G. Lucchesini: Y. Thomas, *Fictio legis. La finzione romana e i suoi limiti medievali*, a cura di M. Spanò, con un saggio di M. Spanò e M. Vallerani, Macerata 2016.

¹⁸ Per esempio I. 2.20.11: «*plus valet quod in veritate est quam quod in opinione*». L'oggettività della *veritas* è confermata dal principio parallelo (e richiamato anche dalla glossa) «*plus in re est quam in existimatione mentis*» di D. 22.6.9.4 (e di D. 40.2.4.1,

Nel significato di verità processuale, stabilita o da accertarsi in giudizio, come si è accennato, le occorrenze sono molto numerose¹⁹: la *veritas* può e deve essere cercata, portata alla luce, esaminata, provata²⁰, e la sua ricerca costituisce il compito precipuo dei funzionari preposti all'amministrazione

che usa una formulazione lievemente diversa ma mantiene l'opposizione *res/existimatio*); peraltro, ancora nell'ambito dell'antitesi *veritas/opinio*, il concetto è ribaltato in D. 29.2.15 («plus est in opinione quam in veritate»), però in tema di *aditio hereditatis*, dove appunto, ricorda sempre la glossa, ciò che conta è *l'animus* (cfr. anche D. 29.2.32.2 e relativa gl. *testari potuerit*); sul punto cfr. C. Masi Doria, *Linee per una storia della 'veritas'*, I, cit., p. 62. Per l'opposizione *animus/veritas* cfr. anche D. 3.5.44.2. Un'opinione, d'altro canto, «proficit quotiens concurrir cum veritate» (D. 29.2.30.4, e la glossa precisa: «tria concurrere debent ut possint adire, scilicet propria opinio, item communis et veritas, quorum si quid defuerit, non tenet aditio»), e la buona fede nel possesso conferisce gli stessi benefici della *veritas* (ossia della reale condizione proprietaria) «quotiens lex impedimento non est» (D. 50.17.136). La *veritas* prevale nel caso di atti condizionati dagli stati d'animo (p. es. D. 22.3.29.1, in cui si afferma che «veritati locum superfore» di fronte a una «professio a matre irata facta»), e per i giudici deve prevalere anche sulla venerazione per l'imperatore nel caso di alcune fattispecie di *crimen maiestatis* (D. 48.4.7.3). Una chiara opposizione fra valutazione oggettiva e soggettiva, con il termine *veritas* sempre riferito alla sfera dell'oggettività, si ha in D. 35.2.42 («In Falcidia aestimatio pretii rerum ex veritate facienda est») e 35.2.62 («Corpora [...] secundum rei veritatem aestimanda erunt, hoc est secundum praesens pretium: nec quicquam eorum formali pretio aestimandum esse sciendum est») e nelle relative glosse, per il primo passo il *casus*: «est facienda aestimatio pretii rerum haereditariarum ex veritate, et non ex affectione alicuius», per il secondo la gl. *corpora*: «certe secundum rei veritatem sunt aestimanda, hoc est secundum praesens pretium, non autem formali pretio, sive a contrahentibus formato, id est a defuncto et ab eo qui ei vendidit. Forte enim defunctus emit dicta corpora ultra quam valerent». Lo stesso principio è ripetuto nel *casus* a D. 35.2.43: «non debent res aestimari ex affectu, vel utilitate singulorum, sed communiter».

¹⁹ Per un quadro ampio della *veritas* nel processo cfr. C. Cascione, *Linee per una storia della 'veritas'*, II, cit., pp. 94-108.

²⁰ Gli esempi sono molti e se ne riportano qui solo alcuni: C. 8.42.18, 9.9.10, 1.3.28.5, 3.39.3 *pr.*, 9.41.10, 9.41.12, 11.6.3.2, 5.18.6.2, 7.62.39.2a, 9.41.1.1, 9.41.8.1-2, 9.41.13, 12.35.17.1; Nov. 1.2.1, 46.1, 53.3.2, 123.21.1; I. 4.6.35; D. 2.11.10, 2.15.6 (come 29.3.1.1), 12.2.3.3, 22.3.13, 25.6.1 *pr.*, 38.2.16.2, 48.18.10.5-6. Si può ricordare che nel caso della tortura giudiziaria si usano talora espressioni più inquietanti, dal frequente *eruerer veritatem* al truce *exprimere* di D. 48.18.1.23. Sulla *quaestio veritatis*, introdotta nel basso Impero e destinata a lunghissima fortuna, e sul suo ruolo nell'ambito delle trasformazioni procedurali dell'epoca, fondate appunto su una maggiore attenzione nei confronti della ricerca della verità, cfr. Y. Thomas, «Arracher la vérité». *La Majesté et l'Inquisition (I^{er} - IV^e siècles ap. JC)*, in R. Jacob (cur.), *Le juge et le jugement dans les traditions juridiques européennes*. Études d'histoire comparée, présentation de J. Hilaire, Paris 1996, pp. 15-41, in part. pp. 21-22; sulla ricerca della verità attraverso la tortura cfr. anche C. Masi Doria, *Linee per una storia della 'veritas'*, I, cit., pp. 31-35, C. Cascione, *Linee per una storia della 'veritas'*, II, cit., pp. 118-129, e ampiamente A. Bellodi Ansaloni, *Ad eruemdam veritatem. Profili metodologici e processuali della quaestio per tormenta*, Bologna 2011.

della giustizia²¹.

Il concetto di verità legale, nel senso anche moderno di risultato di un accertamento giudiziario riconosciuto convenzionalmente come verità, è chiaramente definito in D. 1.5.25, ripreso poi fra le *regulae iuris* a 50.17.207: «res iudicata pro veritate accipitur», dove la glossa precisa che questo vale solo *inter litigantes* e aggiunge l'altro tipico esempio di verità 'convenzionale' rappresentato dal giuramento²².

Specifico e tecnico è l'uso dell'espressione *cum (omni) veritate* contenuta nel giuramento dell'arbitro e dei giudici di età classica²³; nell'interpretazione della glossa, la spiegazione della parola *veritas* con l'espressione *quod sibi videtur*²⁴ sembra accentuare la delimitazione della verità che i giudici devono tenere in considerazione all'ambito di quanto risulta in giudizio, non potendosi intendere *videtur* nel significato di «sembrare» ma in quello primario di «apparire, constare», coerentemente con il principio *iudex iudicare debet secundum allegata et probata, non secundum conscientiam*, a cui i glossatori si mantengono rigorosamente fedeli²⁵.

Quanto alla terza accezione principale, quella di *veritas* come sostanza o contenuto delle cose, in opposizione a o indipendentemente dalla

²¹ Per esempio C. 1.22.4; 1.23.7 *pr.* e 2; 1.40.5; 3.8.2; 3.42.1; 7.62.39.2a; Nov. 17.8 *pr.*; 112.3.2.

²² Gl. *res iudicata*: «Res iudicata habetur pro veritate inter litigantes, ut actionem et exceptionem pariat, non quod facit ius [...] item iusiurandum pro veritate habetur»; cfr. T. Giaro, *Römische Rechtswahrheiten*, cit., pp. 284 e 598. Sullo sviluppo del principio nel diritto romano, dalla portata limitata che esso ha in età classica all'assolutizzazione giustiniana, cfr. C. Masi Doria, *Linee per una storia della 'veritas'*, I, cit., pp. 43-44; sul tema in generale cfr. anche A. Wacke, *Res iudicata pro veritate accipitur? Le finalità della procedura civile romana fra principio dispositivo e principio inquisitorio*, in C. Cascione - C. Masi Doria (curr.), *Quid est veritas?*, cit., pp. 381-422.

²³ Rispettivamente C. 2.55.4.1 e 3 per l'arbitro e C. 3.1.14 *pr.* e C. 7.45.13 per i giudici (cfr. nota seguente). L'espressione *cum omni veritate* si ritrova, con l'aggiunta del riferimento alla *subtilitas*, anche in Nov. 7.3.1 («quaeratur cum omni veritate et subtilitate»).

²⁴ C. 3.1.14 *pr.*: «antiquos iudices non aliter iudicalem calculum accipere, nisi prius sacramentum praestitissent omnimodo sese cum veritate et legum observatione iudicium esse disposituros»; la gl. *observatione* aggiunge: «sed hodie videtur sibi committi prout sibi videtur». Nell'interpretazione a C. 7.45.13 («omnes iudices nostros veritatem et legum et iustitiae sequi vestigia sancimus»): «secundum quod sibi videtur sequendo leges et iustitiam iudicare debet» (*scil.* il giudice), la gl. *nemo* sostituisce di nuovo il termine *veritas* con «quod sibi videtur».

²⁵ Cfr. per tutti il classico K.W. Nörr, *Zur Stellung des Richters im gelehrten Prozeß der Frühzeit. Iudex secundum allegata non secundum conscientiam iudicat*, München 1967; per una panoramica cronologicamente più ampia cfr. anche J. Picó i Junoy, *El juez y la prueba. Estudio de la errónea recepción del brocardo iudex iudicare debet secundum allegata et probata, non secundum conscientiam y su repercusión actual*, Barcelona 2007.

forma in cui esse sono espresse o manifestate, è notevole la formulazione, retoricamente costruita a chiasmo, usata nella cost. *Tanta* (C. 1.17.2.12)²⁶, in cui *veritas* è correlata a *confusio* e *infinitas* a *moderatio*: la verità, che si può qui intendere anche come sostanza dei testi normativi, è contrapposta alla confusione in cui essi versavano prima dell'intervento ordinatore della commissione imperiale.

Sempre nella cost. *Tanta* (C. 1.17.2.10), nell'enunciare i criteri che hanno guidato l'opera di adattamento dei testi antichi al fine di inserirli nel Digesto, Giustiniano mette in opposizione la *legum veritas* ai *nomina*, che possono essere tralasciati purché si mantenga quel che è conveniente e necessario alla sostanza della norma²⁷. La stessa espressione di *legum veritas* ricorre anche in un'altra costituzione giustiniana (C. 7.62.39.2a), nella quale si nota la contrapposizione di *legum veritas* e *iudicialis vigor* ai *vincula* che possono ostacolare l'operato dei giudici²⁸, e ancora Giustiniano oppone *veritas* a *vanum nomen* in C. 7.5.1²⁹.

La sostanza della verità non subisce pregiudizio da errori di calcolo o di forma³⁰, e appaiono di particolare importanza le contrapposizioni fra la *rei*

²⁶ «Quanta confusio et infinitate absoluti in quantam moderationem et legitimam veritatem pervenerunt».

²⁷ Per la concezione di una «*veritas filologica*» nella cost. *Tanta*, cfr. C. Cascione, *Linee per una storia della 'veritas'*, II, cit., pp. 78-79 (la citazione a p. 78). La contrapposizione ai *nomina* è presente anche nell'arenga della Nov. 28: «non enim in nominum multitudine fortitudo ponenda est, sed in vero rerum effectum»; per converso, la *antiquorum nominum veritas* di Nov. 15 *pr. pr.* è da intendersi come il palese significato dei nomi (in questo caso del nome *defensor*, che fa parte dei «nomina significativa aperte»).

²⁸ Sulla locuzione *legum veritas* cfr. G. Falcone, *La 'veritas' delle 'leges': C. 7.62.39.2a; cost. 'Tanta' §§ 10 e 12*, in C. Cascione - C. Masi Doria (curr.), *Quid est veritas?*, cit., pp. 451-458, che la intende come «adeguata rispondenza delle *leges* all'effettiva sostanza o realtà delle cose» (p. 452) e come «capacità di andar dritto alla sostanza delle cose» (p. 458).

²⁹ Il *vanum nomen* a cui la norma si riferisce è quello della *dediticia libertas*: «nos enim, qui veritatem colimus, ea tantummodo volumus in nostris esse legibus»; per il legame tra verità e legge dell'imperatore espresso da Giustiniano in questa costituzione, cfr. T. Giaro, *Römische Rechtswahrheiten*, cit., pp. 546-547, e C. Cascione, *Linee per una storia della 'veritas'*, II, cit., pp. 79-80.

³⁰ Per esempio «errorem calculi [...] veritati non adferre praeiudicium saepe constitutum est» (C. 2.5.1), a cui la gl. *constitutum est* aggiunge la precisazione: «si veritas appareat». Lo stesso vale per gli errori nell'indicazione dei nomi nei testamenti, purché sia certa l'intenzione del testatore (C. 6.23.4), e, addirittura, anche per ampliamenti o diminuzioni della reale entità del patrimonio di un testatore (C. 5.51.1), o della sostanza di un pupillo o di un adulto da parte del tutore o curatore (C. 5.51.13 *pr.*): in questo caso, però, soltanto se costui amplifica la reale sostanza del patrimonio *ubicumque*, ossia *extra iudicium* (gl. *veteris*) e certamente non *in publico inventario* – eventualità del resto piuttosto peregrina (C. 5.51.13.1). Il principio è

veritas come effettiva realtà delle cose e le *subtilitates* che a volte connotano il diritto³¹; anche notevole è l'alternativa «*veritas vel sollemnitas iuris*» di C. 6.42.23³².

Una simile sfumatura del significato di *veritas* come contenuto reale in opposizione a elementi soggettivi o formali si può individuare in alcuni passi del Digesto, nei quali la *veritas*, intesa dalla glossa come *verum interesse* o *vera rei aestimatio*, è contrapposta alla *quantitas*, che può anche essere stimata dall'attore nella sua pretesa o definita dal giudice³³.

Quanto ai sintagmi più ricorrenti in cui compare la parola *veritas*, emerge innanzitutto che nelle costituzioni imperiali essa è spesso accompagnata da

espresso in forma generale in D. 1.18.6.1 («*Veritas rerum erroribus gestarum non vitiatur*»), cfr. anche D. 1.6.10.

³¹ C. 5.12.30 *pr.*: «non enim quod legum subtilitate transitus earum [*scil.* delle *res dotales*] in mariti patrimonium videtur fieri, ideo rei veritas deleta vel confusa est». Nel caso in questione, la glossa introduce un concetto più sfumato e relativo di verità (gl. *rei veritas*): «*quae est ut in eius dominio remansisse videatur de iure gentium secundum M., vel quae est ut videatur esse domina quantum ad sustentationem, et sic iure primaevio similis est veritas, quae aliorum respectu est falsitas*».

³² C. Cascione, *Linee per una storia della 'veritas'*, II, cit., p. 82, la intende invece come endiadi. Cfr. anche T. Giaro, *Römische Rechtswahrheiten*, cit., p. 439.

³³ In D. 2.8.2.5 («*utrum veritatem contineat an vero quantitatem videamus*») la glossa spiega: «*quereretur utrum veritatem, id est commune interesse et verum, an quantitatem, scilicet quam aestimaret iudex contineret, et certe veritatem, id est verum interesse et commune*». Nel *casus* a D. 27.6.7.2 («*quod ait praetor 'quanti ea res erit' magis puto non poenam, sed veritatem his verbis contineri*») la glossa riassume: «*dicit quod datur contra eum actio in factum ex hoc edicto quanti ea res erit [...] et quod dixit, 'quanti ea res erit' etc. exponit id est, verum rei pretium*», stabilendo l'equivalenza di *veritas* con *vera rei aestimatio* nella gl. *veritatem* attraverso il richiamo a D. 50.16.179: «*inter haec verba 'quanti ea res erit' vel 'quanti eam rem esse paret' nihil interest: in utraque enim clausula placet veram rei aestimationem fieri*». In D. 2.7.5 si parla di un *iudicium in factum* nel quale «*non id continetur quod in veritate est, sed quanti ea res est ab actore aestimata, de qua controversia est*»; la glossa spiega l'espressione «*non id continetur quod in veritate est*» con «*id est non continetur interesse commune vel singulare, sed quanti in litem iuraverit*»: la *veritas* è posta in antitesi all'*aestimatio* dell'attore. In D. 39.3.6.8 («*Aestimationem autem iudex faciet ex rei veritate, hoc est eius damni, quod apparuerit datum*») la gl. *ex rei veritate* specifica «*non quanti iuretur in litem: sic verum interesse inspicitur*»: la *veritas* manifesta è opposta alla *quantitas* del giuramento *in litem*. D. 50.16.37: «*Verbum 'oportere' non ad facultatem iudicis pertinet, qui potest pluri vel minoris condemnare, sed ad veritatem refertur*»: qui si nota una contrapposizione della *veritas* con la *facultas iudicis*, come è sottolineato dalla gl. *verbum oportere*: «*pone exemplum quod stipulor a te quidquid te dare oportet. Non enim videor stipulatus quod iudex in sententia expressit, sed quod pure et in rei veritate nunc debetur*»; la gl. *veritatem* definisce il termine come «*verum rei pretium*». Per questi passi cfr. T. Giaro, *Römische Rechtswahrheiten*, cit., pp. 280-281.

un genitivo di specificazione³⁴, mentre nel Digesto questo costruito è molto raro e nelle Istituzioni manca del tutto³⁵.

Fra i molti esempi, spiccano per frequenza le attestazioni di *rei veritas*, locuzione usata in generale a indicare la realtà di una situazione oggettiva³⁶; la rara variante *rei gestae veritas* di C. 2.3.17, come *veritas rerum gestarum* di D. 1.18.6.1, è usata a indicare le effettive, reali circostanze di un atto compiuto da un soggetto³⁷: sembra quindi avvicinarsi al significato di *facti veritas*, espressione che in seguito avrà molta fortuna, ma che nella compilazione giustiniana non è mai attestata. L'unica occorrenza di *negotii veritas* (Nov. 44 *pr.*) è usata nel senso di reale contenuto di un negozio, che deve essere ricostruito attraverso le testimonianze se emerge *quaedam dubitatio* riguardo a un documento.

In D. 28.2.23 occorre il nesso *naturae veritas*, con il significato di indiscutibile e immutabile dato di natura e con evidente pregnanza etimologica, laddove si vieta l'adozione quando la paternità è reale «ne

³⁴ Le occorrenze di *veritas* con genitivo di specificazione indirizzano al significato di realtà effettiva delle cose nominate e anche di contenuto reale delle cose stesse: «praesentium vel futurarum rerum explorare [...] veritatem» (C. 1.11.2, la realtà delle cose presenti o future); «legum veritati» (C. 1.17.2.10, contenuto sostanziale delle leggi; C. 7.62.39.2a, sostanza delle leggi opposta a eventuali *vincula* che ostacolano l'operato dei giudici); «de veritate precum» (C. 1.22.4, corrispondenza alla realtà); «iuxta matriculae veritatem» (C. 1.28.5, contenuto reale ed evidente); «rerum hereditiarum veritatem» (C. 2.58.1.1, realtà della situazione ereditaria); «de nativatis veritate» (C. 3.8.2, effettiva condizione di nascita); «natalium veritas» (C. 7.14.7, con lo stesso significato); «veritatem debiti» (C. 3.10.3, reale quantità del debito; si può notare che in edizioni antiche, p. es. Lugduni 1560, si trova la lezione «debiti veram quantitatem»); «veritas debiti» (C. 6.44.2, reale esistenza del debito); «veritas matrimonii» (C. 5.4.9, la realtà del matrimonio); «rei veritatem requirere» (C. 9.2.14, in opposizione a «relationibus [...] credere» – *scil.* di funzionari pubblici accusati di un *crimen publicum*); «scripturae veritas» (C. 9.22.21.2, la veridicità del documento scritto da un tabellone); «brevium datorum scriiniis nostris veritas» (C. 12.37.9 *pr.*, contenuto reale dei *breves* consegnati agli *scriinia* imperiali); anche «causae veritas» di Nov. 1.2.1, come «veritas causarum» di Nov. 60 *pr.*, indica la situazione come effettivamente risulta.

³⁵ In tutto il Digesto i nessi di *veritas* con un altro nome al genitivo non arrivano a quindici e almeno una decina sono occorrenze di *rei veritas*.

³⁶ Gli esempi sono moltissimi; per cogliere bene il senso che viene attribuito a questa espressione può bastare richiamare C. 3.42.1: «apud iudicem de rei veritate quaeratur», in cui la gl. *veritate* spiega: «veritate idest dominio» (il caso è relativo alla proprietà di una schiava). La locuzione, nel senso di verità di fatto, è strettamente legata all'ambito processuale, cfr. C. Cascione, *Linee per una storia della 'veritas'*, II, cit., pp. 96-97.

³⁷ Così, fra le due espressioni potrebbe vedersi la stessa differenza che nel linguaggio comune intercorre fra cose e fatti, le due categorie in cui si dividono gli oggetti, cfr. F. Carnelutti, *Teoria generale del diritto*, Roma 1951 (rist. anast. Camerino 1998), p. 375; in particolare *res gesta*, o meglio ancora *factum*, indica un accadimento oggettivo.

imagine naturae veritas adumbretur»: la verità di natura non deve essere sostituita o raffigurata da una sua parvenza³⁸; la gl. *filio*³⁹ semplifica il concetto usando il verbo *obumbrare* invece del più complesso *adumbrare* di Papiniano, e affermando quindi che la verità naturale non deve essere offuscata dall'immagine dell'adozione, definita nella gl. *imagine*, immediatamente successiva, «fictio inducta ad similitudinem naturae». In D. 50.1.6 *pr.* il nesso è invece adoperato nel senso di reale luogo di nascita⁴⁰.

Sono notevoli anche alcune locuzioni tipiche in cui *veritas* compare al genitivo come specificazione di un'altra parola.

Substantia veritatis (C. 1.18.5, C. 4.19.13, C. 4.21.10, C. 4.22.2, C. 4.29.17, C. 4.38.10) e *tenor veritatis* (C. 1.22.2) sono espressioni presenti in costituzioni diocleziane inserite nel Codice giustiniano, contrapposte alla frode, al mendacio e alla simulazione in C. 1.18.5⁴¹, 1.22.2, 4.22.2, 4.29.17 (in questi ultimi due luoghi, in particolare, la sostanza della verità è posta in antitesi agli *acta simulata*, quindi ai documenti falsi, e ai *simulata gesta*) e corrispondenti alla realtà oggettiva delle cose in C. 4.19.13, 4.21.10, 4.38.10 (qui sono presenti due sfumature, quella di verità in opposizione al *placitum* di una simulazione e quella di *substantia veritatis* come realtà effettiva delle cose).

Fides veritatis è una locuzione più rara, usata al tempo dei Severi, utilizzata per esempio in costituzioni di Settimio Severo e Caracalla (C. 2.1.2, 2.38.1, 9.41.1.1); anche l'unica attestazione all'interno del Digesto compare in un passo tratto dalle *Quaestiones* di Papiniano nel quale il giurista riferisce di un rescritto appunto di Caracalla (D. 40.7.34.1). Il suo significato, sulla scorta della gl. *fides veritatis*, che spiega l'espressione come «fides que habetur veritati», può intendersi come quello di attendibilità di ciò che appare manifestamente e indubitabilmente vero.

³⁸ Sulla dialettica tra verità naturale e verità formale in questo passo di Papiniano, cfr. C. Masi Doria, *Linee per una storia della 'veritas'*, I, cit., pp. 17-21; cfr anche T. Giaro, *Römische Rechtswahrheiten*, cit., p. 280.

³⁹ «Imaginem adoptionis sive arrogationis non obumbretur veritas naturae».

⁴⁰ Anche qui la glossa sintetizza: «si natus Florentiae dicat se non esse ibi natum, sed Bononiae, non potest mutare veritatem».

⁴¹ Su questa costituzione cfr. F. Arcaria, *Il 'dovere di verità'. Contributo alla comparazione tra la deontologia forense italiana e l'esperienza giuridica romana*, in «Teoria e Storia del Diritto Privato», XII (2019), pp. 79-82, consultabile online all'indirizzo http://www.teoriae-storiadeldirittoprivato.com/media/rivista/2019/contributi/2019_Contributi_Arcaria.pdf e apparso a stampa come Id., «*Judicis est semper in causis verum sequi, patroni non numquam veri simile, etiam si minus sit verum, defendere*». *Il 'dovere di verità' tra la deontologia forense italiana e l'esperienza giuridica romana*, Napoli 2020.

Tra le occorrenze di questo nesso, è interessante il testo di C. 2.38.1 perché afferma esplicitamente che «fides veritatis verborum adminicula non desider[a]t», facendo rientrare quindi l'uso della parola *veritas* nella accezione di sostanza delle cose in antitesi alla forma in cui esse si manifestano e agli ammenicoli che le accompagnano⁴². Il fatto che nella gl. *fides veritatis* si puntualizzi come il principio valga solo nel caso in argomento, mentre in altri casi, come nella *stipulatio*, si esigano invece i *verba*⁴³, può peraltro essere visto come l'ennesimo esempio del formalismo che domina gran parte della scienza giuridica nell'età della glossa.

L'espressione si trova usata anche in due costituzioni di Alessandro Severo (C. 4.31.6; C. 8.32.2), nelle quali la *fides veritatis* prevale sul documento scritto, tanto più se quest'ultimo è mendace⁴⁴; la correlazione dialettica con la *fides scripturae* è esplicita in C. 9.22.5, sempre di Alessandro Severo⁴⁵. L'endiadi «summa fide ac veritate» è usata invece in una costituzione di Arcadio e Onorio dell'anno 398 (C. 12.37.9.1), a indicare come debbano essere redatti i *breves* dei *magistri militum* indirizzati all'imperatore.

Immaginifico è invece il nesso *vestigia veritatis* utilizzato in C. 9.22.22 *pr.* a comprendere i mezzi con cui procedere a una *acerrima indago* in caso di *falsi examen* (*argumenta, testes, collatio scripturarum*), mentre ha un sapore quasi lucreziano il *primordium veritatis* di D. 31.76.3, nel senso di «particella di verità».

Vis veritatis si trova a C. 9.41.6, in relazione al fatto che i servi o i liberti non vengono sottoposti a tortura giudiziaria riguardo a questioni capitali o pecuniarie dei loro *domini* o patroni, perché le loro confessioni non possono avere tale *vis*.

Nel *Corpus* sono presenti anche espressioni più elaborate che coinvolgono il concetto di *veritas*, come la metafora del *plenior lumen veritatis* a proposito di prove ulteriori da ammettersi nella causa di appello (C. 7.63.4.1). L'identica immagine della luce della verità è presente anche in una delle pochissime occorrenze di sintagmi del genere nel Digesto (D. 22.5.21.3), in cui il nesso già ciceroniano «lux veritatis» si trova usato in un passaggio stilisticamente impegnato, tratto dal *De testibus* del *magister libellorum*

⁴² Su questa espressione, che nel tempo assume valore di massima, cfr. C. Cascione, *Linee per una storia della 'veritas'*, II, cit., pp. 98-99.

⁴³ Gl. *fides veritatis*: «scilicet hoc casu, alias autem quandoque exiguntur verba, ut in stipulatione».

⁴⁴ Cfr. T. Giaro, *Römische Rechtswahrheiten*, cit., p. 439.

⁴⁵ La *fides scripturae* è comunque più vicina al concetto di *veritas* rispetto alla *sollemnitas scripturae*: cfr. la gl. *auctorem* a C. 9.22.21.2.

Arcadio Carisio, in relazione al fatto che la luce della verità accompagna la *fides* dei testimoni più che il loro numero⁴⁶.

Si possono trovare attestazioni di *veritas* nel senso di giusta e vera interpretazione⁴⁷ – e questo, oltre a costituire il principale significato della parola in un ambito diverso, quello della fede cristiana⁴⁸, rappresenta uno degli usi del concetto di verità più tipici della giurisprudenza romana⁴⁹.

A volte la parola *veritas* è usata all’ablativo con funzione modale-avverbiale come «in realtà, davvero, sul serio, effettivamente»⁵⁰. Nelle Novelle, tale funzione è spesso svolta da *pro veritate* oppure *ex veritate* («secondo verità»)⁵¹, e in un caso dal nesso «rebus et veritate» (78.4. *pr.*),

⁴⁶ Su questa espressione cfr. T. Giaro, *Römische Rechtswahrheiten*, cit., p. 285; C. Masi Doria, *Linee per una storia della 'veritas'*, I, cit., pp. 3 e 31; C. Cascione, *Linee per una storia della 'veritas'*, II, cit., pp. 112-113.

⁴⁷ Per esempio C. 4.65.10: «viam veritatis ignoras in conductionibus non succedere heredes conductoris existimans». La stessa accezione si riscontra anche in materia di documentazione, con riferimento alla difficoltà di decifrare particolari scritture (Nov. 47.2). Un celebre esempio è infine quello di I. 3.6.9: «magis veritas oculata fide quam per aures animis hominum infigitur». Su questi ultimi due passi cfr. *infra*.

⁴⁸ Per il significato di *veritas* come ortodossia cristiana nel diritto tardoantico, cfr. C. Cascione, *Linee per una storia della 'veritas'*, II, cit., pp. 87-91.

⁴⁹ La scienza romanistica ha approfondito l’uso di tali espressioni nei testi dei *prudentes*, che le adoperano in sede di discussione e valutazione delle varie posizioni di altri giuristi per attribuire il «riconoscimento di una piena rispondenza alla realtà (in primo luogo giuridica, ancora più che naturale)» delle soluzioni vagliate, cfr. E. Stolfi, *I segni di una tecnica. Alcune considerazioni attorno a rigore terminologico e lessico delle citazioni nella scrittura dei giuristi romani*, in «Annali del Seminario giuridico dell’Università di Palermo», LIX (2016), pp. 111-149, soprattutto pp. 128-141 per i giudizi di verità (la citazione a p. 134). Una simile estensione della concezione corrispondentista alla scienza giuridica si trova già in F. Gallo, *La verità: valore sotteso alla definizione celsina del diritto*, cit., che si propone appunto di «ricercare se in specie l’elaborazione dottrinale (una teoria, una definizione, un’interpretazione, ecc.) sia o non sia rispondente alla realtà», basandosi su una definizione di verità come «rispondenza alla realtà e alle esigenze umane» (nota 1 e testo relativo). È bene precisare, con T. Giaro, *Verità fattuale e verità normativa nell’argomentazione dei giuristi romani*, in C. Cascione - C. Masi Doria (curr.), *Quid est veritas?*, cit., p. 368, che i giudizi di verità sulle elaborazioni giurisprudenziali si riferiscono a una «verità di ordine normativo», non fattuale; sugli usi dell’aggettivo *verus* e dei suoi gradi in relazione a questo aspetto, cfr. *supra*, nota 13, T. Giaro, *Echtheitsindizien*, cit., e T. Kleiter, *Entscheidungskorrekturen mit unbestimmten Wertung durch die klassische römische Jurisprudenz*, München 2010, pp. 9-26. Su questo particolare tipo di verità ‘argomentativa’, peculiare della giurisprudenza romana classica, cfr. anche C. Masi Doria, *Linee per una storia della 'veritas'*, I, cit., pp. 51-55.

⁵⁰ C. 4.66.3.2: «ipsa veritate», nel significato di «in verità, davvero», usato come *variatio* del «re vera» appena precedente (4.66.3.2); si può notare che in edizioni antiche, es. Lugduni 1560, viene ripetuto «re vera». L’uso avverbiale si trova anche in D. 25.2.29.

⁵¹ Le attestazioni nel senso generico di «davvero, in verità» sono parecchie (Nov. 3.3, 5.2.1,

che se si intende come endiadi viene a significare «nella verità delle cose».

3. *Veritas e documento scritto*

Come è ovvio e ben noto, e come è emerso in parecchi luoghi già citati del *Corpus* giustiniano, un ambito di particolare attività del principio di *veritas* e della sua contrapposizione alla sfera del mendacio e dell'apparenza è quello del documento scritto⁵².

Il rapporto fra la documentazione e la *veritas*, intesa come corrispondenza alla realtà effettiva delle cose, è oggetto di diverse norme del III secolo inserite nel Codice, nelle quali tale rapporto viene disegnato quasi sempre come contrapposizione e antitesi⁵³, e alcune delle locuzioni più significative in cui compare la parola *veritas* si trovano utilizzate proprio in tema di documento scritto: per esempio, la *fides veritatis* prevale sul documento o si trova direttamente contrapposta alla *fides scripturae* nelle citate costituzioni di Alessandro Severo, o ancora, Diocleziano contrappone la *substantia veritatis* agli *acta simulata* in C. 4.22.2.

Il rapporto fra *veritas* e documentazione stimola una specifica attenzione soprattutto in età tardoimperiale, anche a causa del contatto con le prassi delle regioni già ellenistiche dell'Impero e degli effetti della *constitutio Antoniniana*⁵⁴, e sono particolarmente numerosi gli interventi in materia dello stesso Diocleziano, tutti diretti a sminuire l'importanza del documento

8 *pr. pr.*, 12.3. *pr.*, 17.5.1, 17.8.1, 22.6, 44.1. *pr.*, 49.1. *pr.*, 52.2, 63.1, 72.3, 74.4. *pr.*, 117.11, 119.3, 128.12). A volte peraltro il significato è quello più ovvio di «in favore della verità» (in Nov. 49.3.1 le due accezioni si sovrappongono).

⁵² Sul rapporto fra *veritas* e documento cfr. C. Cascione, *Linee per una storia della 'veritas'*, II, cit., pp. 134-143.

⁵³ La *veritas* si trova opposta alle possibili amplificazioni o diminuzioni della reale consistenza del patrimonio operate dai *verba testamenti* nella già menzionata costituzione di C. 5.51.1 (Caracalla, a. 212); ancora altre occorrenze di questa contrapposizione in C. 4.31.6 (Alessandro Severo, a. 229), C. 8.32.2 (Alessandro Severo), C. 4.22.1 (Valeriano e Gallieno, a. 259). Significativamente, quest'ultima legge è inclusa nel titolo *Plus valere quod agitur quam quod simulatè concipitur*, espressione nella quale si può scorgere l'antitesi fra *ago* e *concipio* e, di conseguenza, fra la realtà dei fatti (ciò che è stato effettivamente compiuto) e ciò che può essere prodotto o concepito dalla mente umana.

⁵⁴ Per un quadro sintetico della questione cfr. F. Macino, *Documenti d'Impero: precedenti di età tardoantica (V-VI secolo)*, in P. Erhart - K. Heidecker - B. Zeller (curr.), *Die Privaturkunden der Karolingerzeit*, Dietikon-Zürich 2009, pp. 23-30.

scritto rispetto ad altre forme probatorie⁵⁵: la verità di un fatto può essere dimostrata anche in assenza di documentazione, con l'ausilio di altri mezzi di prova, e questo vale anche nel caso in cui il documento sia andato perduto⁵⁶.

La diffidenza nutrita da Diocleziano nei confronti del documento emerge per esempio anche da C. 8.42.13, in cui la scrittura costituisce una falsa rappresentazione della verità, nonché da C. 8.48.2 e 8.53.10, che pongono in diretta antitesi *veritas* e *scriptura*.

Con Giustiniano il ruolo del documento, quanto meno se esso è stato scelto dalle parti, acquista una nuova importanza⁵⁷. La disposizione giustiniana di C. 4.20.18 *pr.*, che apparentemente sembra ribaltare il peso

⁵⁵ Si tratta di un punto sul quale Diocleziano tende a insistere e che sembra presentare come evidente, cfr. per esempio l'attacco di C. 4.19.12: «cum res non instrumentis gerantur...», che mette in opposizione le *res gestae* con la loro documentazione, oppure le espressioni di C. 4.22.3 («non quod scriptum, sed quod gestum est inspicitur») e 4.22.4 («plus actum quam scriptum valet»); sempre di Diocleziano è C. 5.4.13, nel commento alla quale la gl. *continente* puntualizza: «nam plus valet quod vere est gestum quam scriptum [...] interim tamen statur scripturae publicae».

⁵⁶ Per esempio C. 2.3.17 e 4.21.10; l'evidenza prevale infatti sulla mancanza del documento (C. 4.21.7). Il principio è ribadito con chiarezza da Diocleziano anche a C. 4.21.11: «actorum interitu veritas convelli non solet». Sempre a proposito di documentazione smarrita, piuttosto significativa, soprattutto per l'interpretazione che ne dà la glossa, appare la costituzione diocleziana di C. 4.21.13: «apud eos, qui rem gestam ignoraverunt, amissorum instrumentorum habita testatio nihil ad probationem veritatis prodesse potest». Nella gl. *apud eos* si propongono due interpretazioni del pronome «eos», ossia i *vicini* o il giudice, «qui de veritate contractus ignoravit»; l'interpretazione «eos scilicet iudices» è dovuta a Martino: «et sic est argumentum a contrario sensu, quod secundum conscientiam debeat iudicari». Sul ruolo dei *vicini* come archetipo del testimone del fatto, ruolo attestato in diversi ordinamenti germanici dell'alto medioevo e oggetto di una significativa evoluzione nel mondo di *common law*, in cui essi costituiscono il primo nucleo della giuria, cfr. per esempio M. Taruffo, *La semplice verità*, cit., pp. 20-21, e B.J. Shapiro, *A Culture of Fact. England, 1550-1720*, Ithaca-London 2000, rist. 2003, p. 11. Nel commento a C. 4.21.13 è interessante anche notare l'interpretazione di «rem gestam» (gl. *gestam*): «idest veritatem contractus»; del resto, anche in C. 9.22.21.1 (Costantino, a. 316) *res gesta* e *veritas* costituiscono un'endiadi («ad rem gestam et veritatem reserandam»).

⁵⁷ Sul punto, con particolare accentuazione dell'intreccio fra norma e prassi, cfr. G. Nicolaj, *Il documento privato italiano nell'alto medioevo*, in C. Scaloni (cur.), *Libri e documenti d'Italia. Dai Longobardi alla rinascita delle città*. Atti del Convegno nazionale dell'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti (Cividale del Friuli, 5-7 ottobre 1994), Udine 1996, ora in Ead., *Storie di documenti, storie di libri. Quarant'anni di studi, ricerche e vagabondaggi nell'età antica e medievale*, a cura di C. Mantegna, Dietikon-Zürich [2013], pp. 63-64 e, della stessa G. Nicolaj, *Lezioni di diplomatica generale*, cit., pp. 78-79; sul problema del falso documentale cfr. S. Schiavo, *Il falso documentale tra prevenzione e repressione. Impositio fidei, criminaliter agere, civiliter agere*, Milano 2007, in particolare pp. 59-115 per l'età giustiniana.

del documento rispetto ai testimoni, si pone in realtà in linea con lo spirito di C. 4.21.17: se esiste un documento che attesti l'esistenza di un debito, il debitore che intenda sostenere di aver già restituito tutto o parte del dovuto, ma di non avere un altro documento che attesti tale restituzione, non sarà ascoltato a meno che non produca a deporre sotto giuramento ben cinque *testes idonei et summae atque integrae opinionis*⁵⁸.

La nuova disciplina giustiniana del documento è sollecitata certamente dalla prassi. Nel principio della Nov. 44 si narra di un tabellione chiamato a ricostruire la «negotii veritatem» poiché era sorta *quaedam dubitatio* riguardo al documento (e ciò implica che altrimenti ci si atteneva pacificamente a quest'ultimo), mentre la Nov. 47.2 affronta un problema paleografico, facendo riferimento alla antica scrittura (*antiquae litterae, litterae antiquitas*) con cui si usava apporre la data cronica nei documenti e accennando alla difficoltà di trovare qualcuno che riuscisse a decifrarla «pro veritate», ossia secondo il suo reale tenore.

Dal canto loro, anche i glossatori tendono a circoscrivere l'importanza del documento, che entrerà – sebbene non in posizione privilegiata – nel sistema probatorio del processo romano-canonico grazie soprattutto all'elaborazione canonistica. Problemi relativi al rapporto fra verità e documento, risolti nel senso di una relativa svalutazione della prova documentale, sono toccati per esempio nelle glosse a D. 1.18.6.1, passo in cui appare la locuzione *veritas rerum gestarum*⁵⁹, o a D. 22.4.5⁶⁰.

Sia per quel che concerne il rapporto della *veritas* con il documento scritto, sia soprattutto per l'evoluzione del significato di *veritas* nel pensiero giuridico medievale, assume infine un particolare interesse la gl. *imitatio* alla Nov. 73, relativa a un caso *inopinatum* di discordanza fra deposizione dei testimoni e prova documentale⁶¹: «sed veritas quid est? Responde: ipse

⁵⁸ La norma è diretta a evitare la «testium facilitatem, per quos multa veritati contraria perpetrantur», e in effetti anche la glossa è costretta ad ammettere che i testimoni «quandoque magis occultant veritatem quam dicant». La stessa preoccupazione sembra informare C. 6.42.32.1.

⁵⁹ Gl. *veritas*: «pone, quod aliud erat actum et aliud scriptum: postea probatum fuit per testimonium quod actum est, sequimur quod actum est».

⁶⁰ La gl. *valebit* richiama il principio espresso in C. 2.38.1: «fides veritatis verborum adminicula non desiderat». Il testo del Digesto è: «si res gesta sine litterarum quoque consignatione veritate factum suum praebeat, non ideo minus valebit, quod instrumentum nullum de ea intercessit». Qui «veritate» in ablativo ha funzione avverbale, nel senso di «manifestamente, nella realtà dei fatti».

⁶¹ «Litterae quidem sine fide visae sunt licet examinatae, responsa vero testium cum veritate concordaverunt».

Deus, unde dicit: *Ego sum via, veritas et vita*. Veritas vero humana potest dici notitia certae rei, maxime per visum»⁶². Non potrebbe darsi esempio più pregnante dell'abisso che si apre fra la verità assoluta, incarnata nella persona del Cristo⁶³, e la verità degli uomini, che si riduce alla conoscenza, preferibilmente sensibile, di cose determinate. E alla domanda subito successiva: «sed quomodo scitur quod haec est veritas?», la glossa risponde che l'attendibilità dei testimoni è garantita dal giuramento e rimanda a un altro luogo della stessa Novella in cui le parole pronunciate dalla viva voce dei testimoni, tanto più se accompagnate dal giuramento, sono definite più degne di fede della scrittura.

Come si vede, la definizione di *veritas* si svolge in un complesso circuito, talora tautologico, fra verità trascendente, che è un dato esterno, oggettivo, immutabile, e verità umana, legata ai sensi e alla conoscenza soggettiva (*notitia*), e come tale apparentemente svalutata rispetto alle garanzie offerte dalle forme e dai formalismi del diritto, come per esempio il giuramento.

Nell'età dei glossatori la parola e il concetto di *veritas*, come misura e obiettivo a cui le azioni e la conoscenza umane tendono, assumono una connotazione spiccatamente metafisica; il loro significato più concreto e quotidiano (e di conseguenza più operativo) sarà invece valorizzato più tardi, in esperienze giuridiche alternative, collaterali, forse meno ambiziose; e quando il termine riacquisterà un *surplus* di significato in direzione idealizzante, diverrà ancora una volta lo strumento di complesse elaborazioni e nuovi formalismi.

⁶² E richiama I. 3.6.9: «magis veritas oculata fide quam per aures animis hominum infigitur». Sulla centralità del senso della vista in relazione al concetto di verità nel medioevo, cfr. M. Bettetini, *Figure di verità. La finzione nel Medioevo occidentale*, Torino 2004, pp. 9-14. La definizione proposta dalla gl. *imitatio* godette di una notevole fortuna, tanto da essere ancora richiamata da Alessandro Tartagni nel Quattrocento e ripresa nella glossa cinquecentesca alle *Siete Partidas* di Alfonso X il Magnanimo: *Las Siete Partidas del sabio Rey Don Alonso el Nono*, nuovamente glosadas por el licenciado Gregorio López, en Salamanca 1576, f. 11r (gl. a II.4.3); anche C.J.A. Mittermaier, *Die Lehre vom Beweise im deutschen Strafprozesse*, Darmstadt 1834, p. 64 nt. 2, la usa come esempio di distinzione fra verità trascendente e verità umana.

⁶³ La letteratura relativa all'identificazione di Gesù con la verità è naturalmente sterminata. Per un inquadramento e per una lettura *sub specie iuris* dei celebri passi giovannei in cui tale identificazione viene stabilita, basti per ora il rimando a C. Cascione, *Linee per una storia della 'veritas'*, II, cit., pp. 70-72, e soprattutto M. Miglietta, *'Est vir qui adest'*, in C. Cascione - C. Masi Doria (curr.), *Quid est veritas?*, cit., pp. 277-358.